

N. 00304/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00589/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2012, proposto da:

Lac- Lega Per L'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Enalcaccia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della giunta regionale abruzzo n.492 del 30/07/2012 limitatamente alla caccia al fagiano nel mese di dicembre e tempo chiusura caccia alla beccaccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'istanza cautelare trova accoglimento sotto il profilo del difetto motivazionale, in relazione alle dedotte divergenze della delibera impugnata rispetto ai contenuti del parere ISPRA;

accoglie la suindicata istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

Compensa le spese;

Rimette le parti alla seconda udienza del mese di giugno 2013 per la trattazione nel merito del gravame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione;

Compensa le spese;

Rimette le parti alla seconda udienza del mese di giugno 2013 per la trattazione nel merito del gravame;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)